

mune di residenza ed a quelli da inviarsi negli uffici postelegrafici situati in località climatiche e balneari, spettano, per ogni giorno di effettivo servizio prestato, le diarie al lordo delle ritenute erariali di L. 26,40 per il 1° mese, di L. 17,60 per il 2° e 3° mese, di L. 13,20 qualora la missione si protragga oltre i 90 giorni.

Sarà corrisposta invece la diaria lorda di L. 13,20 sin dal primo mese, e per ogni giorno di servizio effettivo, ai supplenti assunti temporaneamente negli uffici principali dello stesso Comune di residenza.

Le misure delle diarie suindicate s'intendono già depurate della riduzione del 12 %, prevista dal R. decreto n. 1491 del 20 novembre 1930-IX.

Art. 2.

Ai supplenti che si recano fuori della propria residenza sono dovute le diarie, nella misura indicata al precedente articolo 1, anche per i giorni strettamente necessari per raggiungere il luogo della missione e per il ritorno in sede.

Spetta loro inoltre il rimborso del costo dei relativi biglietti ferroviari di 2° classe, a tariffa differenziale C, aumentato del 17,60 %, a condizione però che producano i relativi scontrini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1933.

Norme concernenti l'uso facoltativo delle divise per il rettore, i membri del Senato accademico ed i professori della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori di ruolo della Regia università di Messina di fare uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato A), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1933 - Anno XI
Reg. n. 10, foglio n. 258.

ALLEGATO A.

Descrizione della divisa del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Messina.

Toga di stoffa nera acerespata alle spalle allo attacco delle maniche.

Maniche allargate in basso con mostra rivoltata di raso bleu per i professori della Facoltà di giurisprudenza, di raso rosso per quelli della Facoltà di medicina e chirurgia, di raso verde per i professori della Facoltà di scienze e di raso amaranto per la Scuola di farmacia.

Per il rettore la mostra rivoltata alle maniche sarà di raso color rosso amaranto con filettatura di oro (colori dello stemma di Messina).

Per i membri del Senato accademico la mostra rivoltata alle maniche sarà del colore delle rispettive Facoltà, con filettatura di argento.

Tocco di seta nera a forma rotonda, con filettatura d'oro per il rettore e d'argento per i componenti il Senato accademico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1933.

Disposizioni concernenti il grado d'infiammabilità dei liquidi combustibili immessi nei depositi costieri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale n. 974 del 29 aprile 1917 per i depositi che presentano pericoli di scoppio e d'incendio;

Visto il decreto Ministeriale, in data 7 marzo 1923, col quale in deroga alle norme contenute nel regolamento sopra citato, per la durata di anni 5, dal 17 marzo 1923 al 16 marzo 1928, e subordinatamente a determinate condizioni veniva consentita l'immissione di liquidi con punto di infiammabilità non inferiore a 66° nei depositi di cui alla lettera c) del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento stesso;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 marzo 1928 col quale veniva per un quinquennio prorogata la disposizione di cui sopra prescrivendo per i liquidi un punto di infiammabilità non inferiore a 65°;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per le materie esplosive in data 22 aprile 1933-XI;

Presi accordi col Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è consentita l'immissione di liquidi combustibili a punto di infiammabilità superiore a 55° C nei depositi di cui alla lettera c) del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974, con l'avvertenza che quando il punto di infiammabilità sia inferiore a 65° (ma non sotto a 55°) la prova dell'infiammabilità deve essere integrata da una prova di distillazione frazionata nella quale non si dovrà avere a 150° più del 2% di distillato.

Questa disposizione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, ogni qualvolta il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) lo ritenga opportuno ed è subordinata alle seguenti condizioni oltre a quelle previste dal regolamento suddetto per i depositi di sostanze della categoria C;

1° i serbatoi situati all'aperto devono essere provvisti, nel punto più alto del coperchio, di uno sfiatatoio in diretta e costante comunicazione con l'atmosfera, ma protetto da reticella metallica;

2° i serbatoi con coperchio situati entro locali devono essere muniti, nel punto più alto, di un tubo sfiatatoio a reticella metallica che sbocchi all'esterno del fabbricato;

3° quando i serbatoi non sono provvisti di coperchio, i locali che li contengono debbono avere larghe finestre di aerazione senza imposte di chiusura, ma semplicemente difese da reti metalliche;

4° i locali dove si eseguono manipolazioni dei liquidi combustibili, devono avere sempre finestre di aerazione come al n. 3;

5° entro il recinto dei depositi ed all'interno dei magazzini non si devono mai accendere fuochi nè riscaldare saldatori, nè fumare, nè fare uso di lampade ordinarie. Sono soltanto ammesse lampade elettriche impiantate secondo le norme del paragrafo 16°;

6° i serbatoi carichi per il trasporto, nonchè quelli vuoti, che hanno contenuto tali olii combustibili, debbono essere tenuti ermeticamente chiusi;

7° quando si deve provvedere alla pulizia interna di un serbatoio che ha contenuto olii combustibili, si deve procedere all'apertura del serbatoio con precauzione, nè gli operai debbono entrarvi se non dopo averlo lasciato aperto un tempo sufficiente affinché i vapori infiammabili siano stati espulsi;

8° quando occorra riscaldare l'olio per facilitare il travaso, il riscaldamento dovrà ottenersi a mezzo di serpentini di vapori e mai a fuoco diretto;

9° in prossimità dei serbatoi e dei magazzini si debbono tenere sempre dei depositi di sabbia a portata di mano, ai sensi del comma 4° del paragrafo 21°;

10° nell'impiego del combustibile nei forni delle caldaie, si debbono usare le precauzioni del caso, tenuto presente che i vapori che si possono sviluppare dalla nafta formano facilmente miscele esplosive.

Art. 2.

Coloro che, in base al decreto 8 marzo 1928, già abbiano ottenuta l'autorizzazione di immettere nei depositi liquidi con grado di infiammabilità non inferiore a 65° possono continuare ad usufruire della autorizzazione per altri cinque anni, con facoltà d'immettere nei depositi liquidi con grado d'infiammabilità superiore a 55°.

Coloro che, invece, intendono per l'avvenire valersi della facoltà di cui all'articolo precedente, dovranno farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

L'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1 sarà fatto da una Commissione costituita nel modo stabilito dall'art. 20 del regolamento, approvato dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974, per i collaudi degli stabilimenti della categoria C.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5114)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Ambra (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ambra (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E riconosciuta al Fascio di Ambra (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 42.

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Pozzo della Chiana (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pozzo della Chiana (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E riconosciuta al Fascio di Pozzo della Chiana (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo